

Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario di Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:

Titolo I.

NORME PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' DEL TEATRO DI PROSA

Art. 1.

Oggetto e finalità

La Regione Piemonte, in attuazione dell'art. 4 dello Statuto, dell' art. 49 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616 e della legge regionale 28-8-1978, n 58, promuove e sostiene le attività teatrali di prosa svolte da Enti locali singoli o associati, Enti teatrali pubblici Enti e Associazioni culturali, al fine di contribuire ad una maggiore fruizione sociale dello spettacolo di prosa e alla crescita civile e culturale dei cittadini.

Le funzioni regionali in ordine alle attività del teatro prosa saranno adeguate alla legge nazionale di riforma del settore, secondo quanto previsto dall' art. 49 del D.L. 24-7-1977, n. 616.

Art. 2.

Soggetti e attività ammessi a contributo

La Regione, per conseguire le finalità indicate all'articolo 1 anche in concorso con lo Stato, eroga contributi sulla base di programmi di attività annuali o pluriennali:

- a) agli Enti locali singoli o associati, in misura proporzionale ai loro stanziamenti, che promuovono programmi di attività teatrale sia direttamente o mediante aziende municipali, sia con specifiche convenzioni con Enti teatrali pubblici presenti sul territorio regionale o con cooperative o con Imprese aventi forma associativa;
- b) al Teatro Stabile di Torino, per la realizzazione della sua attività ordinaria di produzione, di promozione informativa di servizio alla scuola e per l'azione di sostegno tecnico alle iniziative degli Enti locali singoli o associati;
- c) agli Enti e alle Associazioni culturali che operano con continuità nel campo teatrale e con adeguate strutture secondo principi e criteri di professionalità.

Art. 3.

Produzione e distribuzione

La Regione eroga a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, lettere a), b) e c) contributi per:

- a) iniziative di produzione teatrale realizzate da aziende municipali, Enti teatrali pubblici, cooperative o imprese aventi forma associativa che abbiano fra le finalità la produzione teatrale nonché un'adeguata organizzazione e strutture permanenti. Le iniziative di produzione usufruiscono del contributo regionale ove siano distribuite in più Province della Regione entro un biennio dalla prima rappresentazione;
- b) attività di distribuzione programmate da Enti locali singoli o associati anche attraverso i servizi tecnici del Teatro Stabile di Torino;
- c) iniziative di particolare rilevanza regionale per il livello culturale, artistico e professionale, concernenti:
 - l'organizzazione di rassegne di spettacoli di prosa;
 - la realizzazione di manifestazioni di studio su tematiche inerenti il lavoro teatrale;
 - l'attività di documentazione di Enti pubblici ed Enti locali del lavoro teatrale nella sua storia regionale e nazionale.

Art. 4.

Sperimentazione e ricerca

La Regione eroga a favore dei soggetti di cui all'articolo 2 contributi per:

- a) attività di sperimentazione professionale per il rinnovamento delle forme espressive realizzate da strutture produttive permanenti di accertata capacità di progettazione e con una programmazione pluriennale;
- b) iniziative di ricerca, studio e documentazione a supporto diretto delle attività di produzione e distribuzione;
- c) iniziative organizzate da Enti locali in collaborazione con strutture produttive teatrali o con singoli professionisti mediante specifiche convenzioni, al fine di far conoscere ai giovani la realtà del lavoro teatrale.

Art. 5.

Formazione

Le iniziative di formazione e riqualificazione di personale tecnico nei vari settori sono assunte dagli Enti locali o dagli Enti teatrali pubblici, ai sensi della legge regionale di disciplina della formazione professionale.

Art. 6.

Recupero e restauro delle strutture teatrali pubbliche

Al fine di estendere il sistema delle strutture teatrali pubbliche, favorendo la politica di diretta gestione delle sale teatrali da parte degli Enti locali, la Regione eroga contributi per il recupero, il restauro, la manutenzione straordinaria di impianti e attrezzature teatrali.

Art. 7.

Concessione dei contributi

I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta Regionale sulla base di programmi di attività e delle iniziative di cui ai precedenti articoli e delle ipotesi di programmazione e di riequilibrio territoriale indicate dalla legge regionale 28-8-1978 n. 58, previo parere della Consulta regionale per i beni e le attività culturali, e sentita la Commissione consiliare competente.

Art. 8.

Gruppo di lavoro per il teatro di prosa

Ai fini della presente legge la Consulta regionale per i beni e le attività culturali costituisce al suo interno un gruppo di lavoro per il teatro di prosa per l'istruzione delle pratiche relative e la predisposizione del parere.

Art. 9.

Presentazione delle domande

Le domande di concessione di contributo devono essere presentate all'Amministrazione Regionale entro il 15 settembre di ogni anno corredate dai seguenti documenti:

- a) relazione riassuntiva dell'attività eventualmente svolta in precedenza dal richiedente e conto consuntivo;
- b) programma di attività annuale o pluriennale e relativo preventivo di spesa. Gli Enti e le Associazioni che non hanno qualifica pubblica devono produrre, con la domanda, il proprio Statuto.

Art. 10.

Programmi degli Enti pubblici

Gli organismi pubblici, ai fini del necessario coordinamento territoriale delle iniziative, devono integrare la domanda di cui all'articolo precedente, presentando i programmi dettagliati delle attività da essi promosse:

- a) entro il 31 ottobre di ogni anno per la stagione invernale;
- b) entro il 30 aprile di ogni anno per la stagione estiva.

Art. 11.

Erogazione dei contributi

L'erogazione del contributo e' disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale a seguito della presentazione entro il 1 settembre di ogni anno, da parte dei soggetti interessati, dei documenti di cui alla lettera a) dell'art. 9.

La Giunta Regionale può, su richiesta dei soggetti interessati e previo parere della Consulta regionale per i beni e le attività culturali, deliberare la erogazione, a titolo di acconto, di un'anticipazione del contributo fino ad un massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile per lo svolgimento del programma di attività di cui all'art. 9, lettera b).

In caso di mancata o parziale effettuazione delle iniziative ammesse a contributo la Giunta Regionale dispone la revoca o la riduzione del contributo.

Art. 12.

Relazione annuale

La Giunta Regionale presenta, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente come allegato della relazione di cui all' articolo 3 della legge regionale 28-8-1978, n. 58.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

Ai fini dell'attuazione della presente legge negli stati di previsione della spesa dei bilanci per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno istituiti i seguenti capitoli:

<<Contributi ad Enti locali singoli od associati per la promozione di programmi di attività teatrale>>.

<<Contributi al Teatro Stabile di Torino per la realizzazione dell'attività ordinaria di produzione, promozione informativa, servizio alla scuola, nonché per l'azione di sostegno tecnico alle iniziative degli Enti locali singoli o associati>>.

<<Contributi ad Enti locali associati o singoli, al Teatro Stabile di Torino e agli Enti e alle Associazioni culturali che operano con continuità nel campo teatrale e con adeguate strutture, secondo principi e criteri di professionalità, per la realizzazione di iniziative di produzione teatrale per lo svolgimento di attività di distribuzione e per iniziative di particolare rilevanza regionale per il livello culturale, artistico e professionale>>.

<<Contributi ad Enti locali associati o singoli, al Teatro Stabile di Torino e agli Enti e Associazioni culturali che operano con continuità nel campo teatrale e con adeguate strutture, secondo principi e criteri di professionalità, per lo svolgimento di attività di sperimentazione e ricerca>>.

<<Contributi in capitale a favore di Enti locali per il recupero, il restauro e la manutenzione straordinaria di impianti ed attrezzature teatrali>>.

Gli stanziamenti dei capitoli di cui al precedente comma saranno stabiliti per gli anni finanziari 1981 e seguenti, con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 maggio 1980

Aldo Viglione